

scorie, una volta prodotta la materia prima secondaria, costituita prevalentemente da scoria di fonderia e riciclati per l'edilizia, l'avevano lasciata nei piazzali, collocata in cumuli, identificati con dei numeri. Il committente, cioè, l'impresa acquirente aveva scelto il cumulo, dal quale aveva prelevato una quota parte per le relative analisi, affidate a laboratori di propria fiducia.

La dottoressa Ugolini ha quindi riferito che le analisi di laboratorio dei materiali prelevati dai suddetti cumuli e destinati ai tratti che interessano l'indagine, cioè, i lotti 4), 5) e 6), avevano dato sempre un risultato di bontà del prodotto, che dunque veniva ritenuto conforme a legge.

Successivamente, il problema degli inquirenti è stato quello di individuare l'*iter* del cumulo di tale materia prima secondaria. Una operazione abbastanza semplice, posto che, quando il cumulo viene scelto e trasportato nel cantiere in cui deve essere utilizzato, si individuano il giorno e il luogo dove deve essere steso. Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di notevoli quantità di materie prime secondarie, trasportati nel cantiere da centinaia di camion, è stato ritenuto materialmente impossibile deporle in un sito individuato all'interno dello stesso cantiere, prima di destinarle al riempimento del sottofondo autostradale, allo scopo di effettuare la successiva verifica di conformità del materiale così pervenuto alla normativa e alle risultanze delle analisi di laboratorio, già effettuate sui cumuli di provenienza. Viceversa, il materiale è stato portato *in loco*, sversato direttamente sul tratto autostradale da coprire, senza che venissero effettuate nuove analisi poiché, in modo evidentemente improvvido, sono state ritenute sufficienti le analisi effettuate sui cumuli originari prima del loro carico sui camion destinati al trasporto presso i cantieri.

Dunque, ancora secondo la dottoressa Ugolini, in questa sede può essersi verificata la possibilità di mescolare un cumulo con altro di diversa provenienza, pur se sulla base dei registri forniti dalla Società Autostrade si è riusciti a individuare il codice identificativo del rifiuto, nel senso che è stata individuata la provenienza dello stesso. Così pure è possibile che - sempre in via di ipotesi - non essendo ancora operativo il SISTRI, i camion utilizzati per il trasporto abbiano sostituito il materiale originale prelevato dal cumulo, ovvero ancora, che abbiano caricato il "*cumulo y*", cioè le scorie, anziché il "*cumulo x*", che si trovava accanto all'altro.

Fatto sta che, nel caso di specie, i carotaggi effettuati dai periti nominati hanno posto in evidenza, nei tratti autostradali interessati dalle indagini, non solo la presenza del cromo esavalente (sostanza altamente cancerogena), ma anche la presenza di altri parametri fuori norma, ciò che consente di affermare che nel sottofondo dell'autostrada Valdastico Sud non sono state depositate materie prime secondarie, bensì rifiuti.

In particolare, nelle ripetute analisi effettuate dai periti nominati dal gip, sono stati rilevati superamenti dei limiti di cessione, con riferimento al nickel, ai fluoruri, al rame, al bario e, soprattutto, al cromo esavalente. E' altresì emerso che, oltre alle scorie di acciaieria, nel sottofondo

autostradale, sono stati utilizzati anche dei frantumati, conglomerati cementizi, un insieme di scorie con cemento e, anche in questo caso, è stato rinvenuto cromo esavalente, in quantità e percentuali molto significative. Si tratta di un dato che era già emerso, nel corso delle indagini effettuate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, che aveva eseguito una serie di carotaggi sui lotti interessati da tale riempimento ed era così risultata la presenza di materiali inquinati da cromo nella misura di un tasso superiore di circa sette volte il limite di legge.

In questo procedimento, la dottoressa Ugolini ha ricordato che era intervenuta l'avvocatura dello Stato, il Ministero dell'ambiente, oltre alle due associazioni Medicina Democratica e AIEA, che avevano denunciato la morte per avvelenamento di un cane. Tuttavia, la dottoressa Ugolini ha escluso che la morte del cane, di cui alla denuncia delle due associazioni anzidette, sia dipesa dalla presenza di questi elementi nello strato stradale, per la ragione che le scorie di acciaieria erano state stese da poco tempo. Invero, gli accertamenti eseguiti avevano consentito di rilevare che la morte del cane era dovuta a un guasto subito dal depuratore locale. Ciò precisato, la dottoressa Ugolini ha quindi posto in evidenza il fatto che, nonostante l'acclarato superamento dei limiti dei test di cessione, è necessario aspettare qualche tempo, mesi o anni, perché si propaghino gli effetti tossici, posto che il *test* di cessione in un certo senso accelera il processo di rilascio delle sostanze pericolose, nocive per la salute di uomini e animali, ponendo, quindi, in evidenza la situazione di pericolo. Infatti, i materiali inquinati vengono messi nell'acqua, la cui soluzione rivela da subito la presenza di sostanze inquinanti e, quindi, il futuro pericolo. Nel caso di specie, poiché le scorie di acciaieria e altri rifiuti erano stati stesi nel sottofondo autostradale da breve tempo, vi era terra, sicché, almeno in teoria, sarebbero occorsi anni prima che gli inquinanti potessero raggiungere la falda acquifera, purtuttavia tale evento costituendo, purtroppo, un dato certo. In conclusione, non v'è dubbio che, a prescindere dalle cause della morte del cane, la perizia disposta dal gip, in sede di incidente probatorio, ha confermato la fondatezza della denuncia delle due associazioni Medicina Democratica e AIEA.

In data 12 gennaio 2016, la dottoressa Rita Ugolini, in relazione al procedimento penale n. 6843/13 r.g.n.r. mod. 21 (direzione distrettuale antimafia), ha depositato richiesta di rinvio a giudizio (doc. 953/3) nei confronti dei seguenti imputati: 1) Beltrame Antonio, nella duplice veste di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato della AFV Acciaierie Beltrame spa; 2) Fusco Andrea, nella qualità di legale rappresentante della Locatelli geom. Gabriele spa, in liquidazione dal 30 novembre 2011; 3) Meneghini Carlo, nella qualità di legale rappresentante della Eco.Men srl; 4) Bugno Luciano, nella qualità di legale rappresentante della Bugno Luciano srl; 5) Venturi Matteo Simone, nella qualità di legale rappresentante della Eco-Dem

srl, con sede in Villafranca di Verona; 6) Persegato Luigi, nella qualità di legale rappresentante della CO.SE.CO. srl; 7) Meriano Mauro, nella qualità di legale rappresentante della Portamb srl.

In particolare, il pubblico ministero nel capo A) contesta al Venturi il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) poiché, nella sua qualità, con una serie di operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative, organizzava lo smaltimento sistematico di rifiuti destinati ad essere stesi sul sottofondo dell'erigenda autostrada Valdastico Sud (lotti n. 4, 5 e 6), al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel non dover sopportare e/o nel non far sopportare i costi effettivamente dovuti per il corretto trattamento dei rifiuti da trasformare in materie prime secondarie. Tutto ciò, nonostante che l'imputato avesse stipulato con la Serenissima Costruzioni spa due contratti, il primo, in data 11 giugno 2010, per la fornitura a piè d'opera di materiale riciclato frantumato di demolizione certificato CE, secondo la norma UNI EN 13242 sistema 2+, per l'ammontare complessivo di circa 35.000 tonnellate, e il secondo contratto, in data 2 agosto 2010, per la fornitura di materiale, dello stesso tipo e qualità del primo.

Aggiungasi, poi, quale dato di interesse, significativo del fraudolento meccanismo posto in essere per mascherare l'illecita operazione, che sui cumuli del materiale riciclato, oggetto dei suddetti contratti, destinato alla posa, erano state effettuate analisi, che ne attestavano la conformità ai parametri indicati nel *test* di cessione stabiliti nell'allegato 3 del DM 05.02.1998 e nella specifica normativa in materia. Viceversa, quanto al lotto n. 4, le indagini svolte dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia hanno accertato che, nella sezione 318 di tale lotto, sono stati superati i limiti per il nichel (rif. perizia S8) per il materiale dichiarato "MPS frantumato 0-90", proveniente dal cumulo "Ecodem 09CN", conferito nel mese di settembre 2010 e posato alla profondità di 3,2 - 3,8 metri e che tale materiale inquinato era stato posato anche in altre sezioni del medesimo lotto n. 4, comprese tra la n. 309 ed la n. 344, per complessive 6,290 tonnellate. Al capo B) dell'imputazione, il pubblico ministero contesta al Venturi anche il reato di cui agli articoli 81, cpv. 356, commi n.1 e 2, in relazione all'articolo 355, comma 2 n.1, del codice penale poiché, con le condotte descritte al capo che precede (capo A), nella sua qualità, commetteva frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o, comunque, nell'adempimento dei relativi obblighi contrattuali conclusi con la Serenissima Costruzioni spa, società alla quale la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa aveva appaltato i lavori per l'edificazione del tratto autostradale A31 Valdastico, con particolare riguardo al lotto n. 4 (imprese, queste ultime, esercenti servizi pubblici e/o di pubblica utilità), consegnando anziché materia prima secondaria, rifiuti tossici, pari a circa 6,290 tonnellate, non sottoposti ai necessari trattamenti, da qualificarsi come rifiuto, considerato che gli accertamenti

effettuati hanno rilevato il superamento per il nichel dei limiti del *test* di cessione, stabiliti nell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, n. 186.

Anche a Meriano Mauro e a Fusco Andrea, nelle loro rispettive qualità, il pubblico ministero contesta al capo C) dell'imputazione il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, poiché costoro, in concorso tra di loro, organizzavano lo smaltimento sistematico di rifiuti consistenti in scarti di acciaieria, destinati ad essere stesi sul sottofondo dell'erigenda autostrada Valdastico Sud, lotti n.ri 4, 5 e 6, al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistente nel non dover sopportare e/o nel non far sopportare i costi effettivamente dovuti per il corretto trattamento dei rifiuti, con una serie di operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative.

Invero, la Portamb srl di Meriano Mauro stipulava, in data 11 maggio 2009, un contratto con la società Serenissima Costruzioni spa per una duplice fornitura, ciascuna, di metri cubi. 300.000,00 di scorie nere d'acciaieria, con granulometria 0-80 mm o 03-80 mm (anticapillare), dichiarando in sede contrattuale che avrebbe utilizzato - tra l'altro - materie prime secondarie provenienti dagli impianti di essa stessa, nonché provenienti dagli impianti del Consorzio Cerea e dell'impresa Locatelli. A tale proposito, la Portamb srl stipulava, in data non indicata, un contratto con la Locatelli geom. Gabriele spa (poi risolto in data 31 ottobre 2010), con cui quest'ultima società, per il periodo 1° agosto 2009 - 31 dicembre 2010, si impegnava a fornire 100.000 metri cubi di materia prima seconda, marcata CE (con fuso 0-80 e con fuso 30-80 anticapillare), da destinarsi alla società Serenissima Costruzioni spa, per l'edificanda A31.

Come si è già visto a proposito del Venturi, le suddette forniture apparivano regolari, posto che sui cumuli di materie prime secondarie, oggetto di contratto e destinate alla posa, in data 26 marzo 2010, erano state effettuate analisi che ne attestavano il rispetto dei limiti previsti nell'allegato 3 del DM 186 del 5.02.1998 e nella specifica normativa in materia.

Viceversa, quanto al lotto 5, le indagini della direzione distrettuale antimafia di Venezia hanno accertato: 1) che nella sezione 442, per il materiale dichiarato materia prima secondaria "MPS 30-80" (proveniente dai cumuli 18,19,20, conferito nel mese di ottobre 2010 e posato alla profondità di metri 0,75- 1,45), vi era il superamento dei limiti per il rame e per il bario (rif. perizia S2);

2) che nella sezione F3, Pista 3, rotatoria 4, per il materiale dichiarato "MPS 30-80", proveniente dai cumuli 18,19,20, conferito nel periodo compreso tra il giugno ed il luglio 2010 e posato alla profondità di metri 10,15- 10,50, vi era il superamento del limite del cromo totale, con la presenza di cromo esavalente, per 19 microgrammi/L. (rif. perizia S 21),

Quanto al lotto 6, gli inquirenti hanno accertato: 1) il superamento, nella sezione 568-577 spartitraffico, dei limiti per i fluoruri e il bario, con la presenza di cromo esavalente per 15

microgrammi/L (rif. perizia S1), per il materiale dichiarato MPS 30-80, proveniente dai cumuli 2, 3, 4, conferito nel novembre 2009 e posato alla profondità di metri 1,9 - 2,4;

2) il superamento, nella sezione 577, dei limiti per i fluoruri e il bario (rif. perizia S2) per il materiale dichiarato MPS 0/80, proveniente dai cumuli 41, 42, 43, conferito in data 15 novembre 2010 e posato alla profondità di 2,3-2,5 metri;

3) la presenza, nella sezione 582, di cromo esavalente, pari a microgrammi12/L (rif. perizia S3), per il materiale dichiarato MPS 0/80, proveniente dai cumuli 41, 42, 43, conferito nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 22 dicembre 2010 e posato alla profondità di 2,9- 3,3 metri;

4) il superamento, nella sezione 583 (-20), del limite totale del cromo, con presenza di cromo esavalente, per 44 microgrammi/L (rif. perizia S4), per il materiale dichiarato MPS 30-80, proveniente dal cumulo 13, conferito nel gennaio 2010 e posato alla profondità di metri 2,0 - 2,4;

5) il superamento, nella sezione 589, dei limiti per il COD e per il cromo totale, con presenza di cromo esavalente, pari a microgrammi 92/L (rif. perizia S5 sup.), per il materiale dichiarato MPS 0/80, proveniente dai cumuli 18, 19, 20, conferito nel settembre 2010 e posato alla profondità di metri 3,0/3,3;

6) la presenza, nella sezione 589, di cromo esavalente pari a 9 microgrammi/L (rif. perizia S5inf), per il materiale dichiarato MPS 30/80, proveniente dal cumulo 13, conferito nel marzo 2010 e posato alla profondità di metri 6,9-7,5.

Inoltre, dalla documentazione acquisita risultava la destinazione alla Serenissima Costruzioni spa e la stesura per il rilevato stradale di materiali provenienti, effettivamente, dai cumuli 41, 42, 43, per 10.000 metri cubi; dai cumuli 18,19,20, pari a 20.728,40 tonnellate complessive; dai cumuli 2,3, 4, per 5.000 metri cubi; dal cumulo 13, per 3.000 metri cubi. Cumuli, sui quali le analisi di laboratorio eseguite attestavano la bontà del prodotto, in perfetta coerenza con quanto già sopra rilevato.

Al capo D) dell'imputazione, il pubblico ministero contesta al Meriano e al Fusco, nelle rispettive qualità, il reato di frode aggravata nelle pubbliche forniture (articoli110, 81 cpv., 356 commi n. 1 e 2 in relazione all'articolo 355 comma 2 n.1 del codice penale) consumata, in concorso e previo concerto tra loro, ai danni della Serenissima Costruzioni spa, società cui la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa aveva appaltato i lavori per l'edificazione della tratto autostradale A31 Valdastico, posto che i due coimputati avevano consegnato rifiuti tossici, anziché materia prima secondaria.

In particolare - come si è detto - i due imputati conferivano o facevano conferire presso il cantiere allestito per i lotti anzidetti della costruenda autostrada Valdastico Sud - A31, materiale fornito dalla Locatelli geom. Gabriele spa non sottoposto ai necessari trattamenti e, quindi, da

qualificarsi rifiuto, considerato che gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini hanno rilevato il superamento dei limiti del test di cessione stabilito nell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, n. 186 per il rame, il bario, i fluoruri, il cromo totale, nonché la presenza di cromo esavalente, oscillante tra i 9 ed i 92 microgrammi/litri.

Ancora, il pubblico ministero contesta al capo E) allo stesso Meriano Mauro e a un altro imprenditore, Meneghini Carlo, nelle rispettive qualità, il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 23 aprile 2006 n. 152.

Come si è detto, va ricordato che la Portamb srl di Meriano Mauro aveva stipulato, in data 11 maggio 2009, un contratto con la società Serenissima Costruzioni spa per una duplice fornitura, ciascuna, di metri cubi. 300.000,00 di scorie nere d'acciaieria, con granulometria 0-80 mm o 03-80 mm (anticapillare), dichiarando in sede contrattuale che avrebbe utilizzato - tra l'altro - materie prime secondarie provenienti dagli impianti di essa stessa, nonché provenienti dagli impianti del Consorzio Cerea e dell'impresa Locatelli, senza indicare esplicitamente la società Eco.Men srl del Meneghini.

Tali forniture apparivano regolari, posto che sui cumuli di materie prime secondarie, oggetto di contratto e destinate alla posa, in data 26 marzo 2010, erano state effettuate analisi che, nel contraddittorio con la controparte, attestavano il rispetto dei limiti previsti nell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, n. 186 e nella specifica normativa in materia.

Viceversa, anche in questo caso, con riferimento al lotto n. 5, le indagini effettuate dalla direzione distrettuale antimafia hanno accertato il superamento dei limiti del test di cessione per i fluoruri e il bario, con la presenza di cromo esavalente, pari a 5 microgrammi/l (rif. perizia S27, analisi 1894-06), nella "rotatoria rampa 7/8 aiuola Rotatoria infopoint sez.40", per il materiale dichiarato MPS ecobahn 0-80, proveniente dal cumulo 1, della società Eco.Men srl del Meneghini, che era stato conferito tra il 13 e il 28 maggio 2010 ed era stato posato alla profondità di metri 0,7-1,00.

Al capo F) dell'imputazione, il pubblico ministero contesta anche al Meriano e al Meneghini, nelle rispettive qualità, il reato di frode aggravata nelle pubbliche forniture ai danni della società appaltatrice dei lavori, Serenissima Costruzioni spa, consumato consegnando alla stessa, anziché MPS (materia prima secondaria), materiali provenienti dall'Eco.Men srl non sottoposti ai necessari trattamenti e, quindi, da qualificarsi rifiuti tossici, posto che gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini avevano rilevato il superamento dei limiti del test di cessione, stabiliti nell'allegato 3 DM 5 febbraio 1998, n. 186 per i fluoruri e il bario, con in più la presenza di cromo esavalente, pari a 5 microgrammi /l (rif. perizia S27 analisi 1894-06).

Anche a Bugno Luciano, nella sua qualità di legale rappresentante della Bugno Luciano srl, il pubblico Ministero contesta al capo G) il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Invero, l'imputato stipulava due contratti con la Serenissima Costruzioni spa, il primo, in data 9 giugno 2010, per la fornitura di 7.300 tonnellate di materia prima secondaria 0-80, costituita da materiale riciclato avente pezzatura compresa tra 0 e 80 mm, derivante dal riciclaggio di demolizioni di materiali edili e inerti, consegnato presso il lotto n. 5 e un secondo contratto, in data 8 settembre 2010, per la fornitura di 10.000 tonnellate materia prima secondaria 0-80 costituita dallo steso materiale riciclato sopra indicato, consegnato presso i lotti n.ri 4, 5 e 6.

Le suddette forniture apparivano regolari, posto che le analisi effettuate in data 9 novembre 2010 sui cumuli n.ri 20-21-22/10 di materie prime secondarie, oggetto delle due forniture e destinate ad essere consegnati alla società appaltatrice, ne attestavano la conformità dei parametri indicati nel *test* di cessione, stabiliti nell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e nella specifica normativa in materia.

Viceversa - per quanto riguarda il lotto 5 - le indagini svolte dalla direzione distrettuale antimafia hanno accertato la presenza di cromo esavalente, pari a 16 microgrammi/l (rif. perizia S24 sup.), nella "sezione piste D, o rampa D sezione D5" per il materiale dichiarato MPS 0-80 stabilizzato, proveniente dai cumuli n.ri 20,21,22, che era stato conferito nel mese di dicembre 2010 ed era posato alla profondità di metri 6,45-7,0.

Di conseguenza, al capo H) il pubblico ministero contesta anche a Bugno Luciano il reato continuato di frode aggravata nelle pubbliche forniture (articoli 81 cpv. 356, commi n. 1 e n. 2 in relazione all'articolo 355, comma 2 n. 1 del codice penale), per aver conferito o fatto conferire presso il cantiere allestito per i lotti sopra indicati dell'erigenda autostrada A31, materiale non sottoposto ai necessari trattamenti e, quindi, da qualificarsi rifiuto tossico, considerato che gli accertamenti effettuati avevano rilevato la presenza del cromo esavalente. Infine, il pubblico Ministero contesta nel capo I) a Persegato Luigi e a Beltrame Antonio, nelle loro rispettive qualità, il reato di cui all'articolo 260 del testo unico ambientale. Invero, la CO.SE.CO. srl del Persegato stipulava con la Serenissima Costruzioni spa i sotto indicati contratti:

- in data 30 settembre 2009, un contratto, avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 120.000,00 tonnellate di materiale tipo MPS 0/80, individuato tra i gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, per la formazione di rilevati, da impiegare nel lotto n. 5;
- in data 12 ottobre 2009, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 100.000,00 metri cubi di materiale inerte, idoneo alla formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1-A3 o A2-4 A2-5, di cui alla norma CNR - UNI 10006, da posare nel lotto n. 4;

- in data 12 ottobre 2009, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 230.000,00 metri cubi di materiale inerte, idoneo alla formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1-A3 o A2-4 A2-5, di cui alla norma CNR - UNI 10006, da posare nel lotto n. 5;
- in data 12 ottobre 2009, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 102.000,00 metri cubi di materiale inerte, idoneo alla formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1-A3 o A2-4 A2-5 di cui alla norma CNR -UNI 10006, da posare nel lotto n. 6;
- in data 18 dicembre 2009, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 45.000 tonnellate di materiale tipo MPS, con funzione anticapillare, costituito da pietrisco, con dimensioni 30-70, da posare nel lotto n. 5;
- in data 18 dicembre 2009, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 5.000 tonnellate di materiale tipo MPS con funzione anticapillare costituito da pietrisco, con dimensioni 30-70, da posare nel lotto 6;
- in data 1° febbraio 2010, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 11.000 tonnellate di materiale tipo MPS 0/80, con funzione anticapillare, costituito da pietrischietto con dimensioni 30-70, da posare nel lotto n. 4;
- in data 1° febbraio 2010, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 3.000 tonnellate di spaccato di cava con pezzatura 100-200 mm per la bonifica del piano di scorrimento dei fossi di guardia, da posare nel lotto n. 5.

In esecuzione di tali accordi contrattuali, sui cumuli di materie prime secondarie, individuati come “cumulo est”, “cumulo A-SX” e “cumulo B”, forniti dalla Società AFV Acciaierie Beltrame spa e destinati ad essere posati sono state effettuate analisi, che in contraddittorio con le controparti, ne attestavano la conformità ai parametri indicati nel test di cessione stabilito nell'allegato 3 del DM 05.02.98 e della specifica normativa in materia.

Ciononostante, le indagini svolte hanno consentito di accertare quanto segue.

Per il lotto n. 4: il superamento del limite per i fluoruri (rif. perizia S15) “nella sezione 381 (-10 m) tra sezioni sciolari sl 27 e sl 28”, per materiale proveniente dai cumuli A-SX e B, dichiarato “MPS 30-80”, che era stato conferito tra il 29 ottobre ed il 4 novembre 2010 ed era stato posato alla profondità di metri 1,9- 2,2.

Per il lotto n. 6: la presenza di cromo esavalente, pari a 29 microgrammi/l (rif. perizia S7 sup.), nella sezione 597, proveniente dal cumulo A - SX, per il materiale dichiarato “MPS 0-80 eaf scoria acciaieria”, conferito tra il mese di agosto e di settembre 2010 e posato alla profondità di metri 3,7 - 4,0; la presenza di cromo esavalente, pari a 9 microgrammi/l (rif. perizia S8 inf.), nella sezione 601, per il materiale proveniente dal cumulo A-SX, dichiarato “MPS 0-80 eaf scoria acciaieria”, conferito nel mese tra il mese di agosto e settembre 2010 e posato alla profondità di metri 2,5 - 2,9;



il superamento di limiti per i fluoruri (rif. S9) nella sezione 609 per il materiale, proveniente dal cumulo A-SX, dichiarato “MPS 0-80 eaf scoria acciaieria”, conferito nel mese di settembre 2010 e posato alla profondità di metri 2,6 - 2,9.

Anche a Persegato Luigi e a Beltrame Antonio il pubblico ministero contesta, al capo J), il reato continuato di frode aggravata nelle pubbliche forniture, consumato, in concorso e previo concerto tra loro, ai danni della Serenissima Costruzioni spa, per aver consegnato presso il cantiere allestito per i lotti n.ri 4, 5 e 6 dell’erigenda autostrada A31, anziché MPS (materia prima secondaria), materiale non sottoposto ai necessari trattamenti e quindi da qualificarsi rifiuto tossico, considerato che gli accertamenti effettuati rilevavano eccessi di fluoruri, nonché la presenza di cromo esavalente, con valori compresi tra i 9 ed i 29 microgrammi/l.

Viceversa, per i vertici della società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa e per i titolari dei laboratori di analisi, il pubblico Ministero, in data 16 novembre 2015, ha fatto al gip richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (doc. 953/2).

In conclusione, dalla suddetta esposizione emerge che un numero considerevole di imprese subappaltatrici, incaricate del riempimento del sottofondo autostradale dell’autostrada Valdastico A31, hanno utilizzato rifiuti, anche tossici, in luogo di materia prima secondaria.

### ***7.2 La seconda indagine penale sui sottofondi dell’Autostrada A-31***

Tuttavia, la vicenda degli illeciti interramenti di rifiuti tossici nel sottofondo autostradale della Valdastico non ha contorni limitati ai lotti oggetto delle indagini condotte dalla dottoressa Rita Ugolini, alla luce di ben altre due inchieste, la prima svolta al dottor Fabrizio Celenza, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Venezia, il quale, nel corso dell’audizione del 10 febbraio 2015, ha parlato di un problema di carattere generale, poiché investe pressoché tutti i sottofondi stradali e autostradali della regione Veneto.

In particolare, il dottor Celenza ha riferito di un procedimento, a lui affidato, che presenta una piena e totale affinità con quello seguito dalla sua collega Ugolini, a tal punto da essere sovrapponibile allo stesso, poiché concerne anch’esso l’avvenuto utilizzo di materiali pericolosi per il sottofondo stradale della stessa autostrada A31, con riferimento ad altri lotti. Il procedimento riguarda il Consorzio Cerea spa, una società produttrice di questo materiale, ritenuto di riempimento, ma che in realtà non presentava le caratteristiche di questa tipologia di prodotto, bensì quella di vero e proprio rifiuto macinato (proc. pen. n. 6078/11 R.G. r.g.n.r. mod. 21-direzione distrettuale antimafia).

In data 18 maggio 2015, il dottor Celenza ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 bis del codice penale nei confronti di Baraldi Claudio, Tavellin

Giuseppe e Faccio Andrea per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 260 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (capo a) e di cui agli articoli 110, 356 commi 1 e 2 del codice penale, in relazione all'articolo 355 comma 2 n. 1 del codice penale (doc. 450/2).

Successivamente, in data 10 luglio 2015, nei confronti dei predetti imputati il pubblico ministero ha richiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizio per i reati sopra indicati (doc. 954/1).

Secondo l'accusa: Tavellin Giuseppe, quale presidente del consorzio Cerea spa, nonché legale rappresentante della Tavellin Greenline, della Tavellin Luigi snc, di Tavellin G&C e della CE.RE.A ME.Tavellin spa (CMT), Baraldi Claudio, quale consigliere delegato del Consorzio Cerea spa e legale rappresentante della F.lli Baraldi di Modena, Faccio Andrea, quale responsabile tecnico dell'impianto del consorzio Cerea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con più operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti tossici, con elevati valori di pH (H8 "corrosivo"), miscelando o comunque trattando, in modo improprio, materiale inerte con scarti di lavorazione industriali, contenenti cromo totale, cromo esavalente, fluoruri, nonché cobalto, nichel, piombo, rame, vanadio, stagno e zinco, COD, solfati, cloruri, bario.

Gli imputati presentavano fraudolentemente, anche con l'utilizzo di certificati di analisi effettuati su campioni di sostanze di altra tipologia, i suddetti materiali inquinati come materiali di cantiere, aventi caratteristiche conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte VI, Titolo V, all. 1 colonna B ("materiale inerte aggregato riciclato In.Ar.Co sabbia 0/80" e "materiale misto cementato Concrete Green 80x") e li cedevano, quindi, a terzi per la realizzazione di opere edili e/o di riempimento.

In particolare, nel corso dell'anno 2008 e almeno fino al 24 novembre 2009, gli imputati, dopo aver indotto in modo fraudolento soggetti incaricati dalla committente e dall'intermediaria (tra cui la Lecher di Salzano e la S.T.A-Servizi Tecnologici Ambientali) a campionare e a sottoporre ad analisi materiale diverso da quello oggetto della effettiva fornitura, allo scopo di dimostrare l'idoneità del prodotto da utilizzare nel sottofondo autostradale, conferivano o facevano conferire, tramite l'intermediaria Portamb srl, circa 143.091 tonnellate di rifiuti tossici della tipologia descritta in precedenza presso i cantieri della Serenissima Costruzioni spa di Verona, incaricata della realizzazione del sottofondo stradale della costruenda autostrada A/31-Valdastico Sud, tronco Rovigo-Vicenza (lotti 10, 11, 13, 16 e 17).

I conferimenti dei rifiuti tossici avvenivano con frode nell'esecuzione del contratto di fornitura, concluso tra il Consorzio Cerea e la società Portamb srl, la quale agiva per conto e nell'interesse delle Serenissima Costruzioni spa di Verona e della Autostrada Brescia-Verona-

Vicenza-Padova spa, tant'è che il pubblico Ministero contesta agli imputati anche l'aggravante di aver commesso il fatto su fornitura di beni per opere destinate alla realizzazione della rete autostradale.

Viceversa, il pubblico ministero, nell'ambito del procedimento penale n. 4553/15 r.g.n.r. mod. 21-direzione distrettuale antimafia, con atto del 20 maggio 2015 (doc. 450/3), ha avanzato al gip richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato nei confronti di Nicolò Stefano, legale rappresentante della Portamb srl, intermediaria della Serenissima Costruzioni spa di Verona, che aveva curato l'acquisto del materiale di riempimento per la realizzazione di rilevati e sottofondi del tratto autostradale A/31-Valdastico Sud, tronco Rovigo-Vicenza, in corso di costruzione all'epoca dei fatti (lotti 10, 11, 13, 16 e 17), sul presupposto che i campionamenti erano stati effettuati, su indicazione del trio Baraldi-Tavellin-Faccio, su materiale diverso da quello che sarebbe poi stato concretamente conferito dal Consorzio nei lotti indicati in precedenza.

Osserva il pubblico ministero che l'analisi dei campioni del materiale di riempimento, estratti mediante carotaggio nel mese di novembre 2010 dalla P.G. delegata nei punti dei tratti autostradali interessati, non solo hanno consentito di porre in evidenza il superamento - quasi sempre - dei limiti previsti per il suo utilizzo per quanto concerne il pH ma, soprattutto, hanno consentito di rilevare la presenza di sostanze pericolose per la salute.

E' stata così accertata la natura tossico nociva di tali rifiuti, a causa dell'acclarata presenza in quantità rilevanti di cromo totale (320 metri cubi/l), quasi integralmente nella forma dell'esiziale cromo esavalente (280 metri cubi/l) e di fluoruri (2,2 mm/l). I risultati, radicalmente contrastanti di diverse analisi chimiche, effettuate prima del materiale conferimento del prodotto, sia per conto del Consorzio, sia per conto della Portamb, salvo ipotizzare un'improbabile e, comunque, indimostrabile concorrente azione dolosa di falsa certificazione da parte del personale di tutti i laboratori, ivi compreso quello che operava nell'interesse della committente, hanno fondatamente indotto il pubblico ministero a ritenere che i campionamenti siano stati effettuati, su indicazione del trio Baraldi-Tavellin-Faccio, su materiale diverso da quello che sarebbe poi stato concretamente conferito dal consorzio nei lotti sopra indicati.

Sul punto, nella richiesta di archiviazione, il pubblico ministero richiama quanto sottolineato nella relazione della sezione di P.G. della procura di Verona del 13 settembre 2010, laddove viene posta in evidenza la circostanza che, in occasione della verifica presso l'impianto del consorzio Cerea del 15 maggio 2009, erano presenti diversi cumuli, il più ingente dei quali era privo di cartelli indicatori e veniva descritto dall'azienda come "prodotto in maturazione", sicché non veniva campionato dalla P.G.

In realtà, proprio dal cumulo anzidetto era stato in precedenza prelevato materiale conferito ai vari cantieri, come ha riferito, in data 23 aprile 2009, un dipendente del Tavellin, Sganzerla Massimo, sentito a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria. In altri termini, così come osservato dal dottor Celenza, poiché i prelievi erano stati operati su cumuli rimasti sempre nell'esclusiva disponibilità del fornitore, quest'ultimo si trovava nelle condizioni ideali per consegnare agevolmente *aliud pro alio*, senza affrontare i costi e, soprattutto, i rischi di un coinvolgimento del variegato personale addetto agli accertamenti chimici.

In conclusione, nella richiesta di archiviazione si legge che l'unico dato certo è l'azione fraudolenta dei responsabili del consorzio Cerea, comprovata sia dall'elevato tasso di inquinamento del materiale ceduto, difficilmente frutto di meri errori nella fase di miscelazione, sia dalla manovra orchestrata in occasione dei campionamenti, sia dal risibile prezzo di fornitura dell'In.ar.Co 0/80 consegnato, che contrasta radicalmente con qualsivoglia logica di mercato.

A questo punto, occorre fare qualche rilievo a proposito del prezzo materiale inquinato venduto dal consorzio Cerea alla Serenissima Costruzioni spa. Dalla documentazione contabile acquisita dalla polizia giudiziaria, il prezzo di vendita di tali materiali è stato di 35.775,54 euro (considerato il prezzo di 0,50 euro/metri cubi), mentre il costo del loro trasporto è stato di 445.012,00 euro, effettivamente corrisposti dallo stesso consorzio alla C.T.E. srl Euganea Trasporti di Padova.

Si tratta di un costo pari a circa quindici volte il prezzo pagato per l'acquisto del materiale trasportato. Sulla base di tali elementi univoci, appare dunque evidente che il lucro è stato conseguito dai vertici del consorzio in un momento antecedente, ottenendo cospicui compensi dai produttori dei rifiuti per il ritiro di ingenti quantitativi di materiale inquinato che, senza alcun serio trattamento, sono stati successivamente eliminati in modo truffaldino, a spese dell'intera comunità, mediante il loro tombamento sotto il manto dei tratti autostradali indicati in precedenza.

Quest'ultima vicenda costituisce la conferma di quanto emerso dalla perizia disposta dal gip, in sede di incidente probatorio, nel procedimento principale (p.p. n. 6843/13 r.g.n.r. mod.21-direzione distrettuale antimafia), riguardante i lotti n.4, n.5 e n.6 dell'autostrada A/31.

### **7.3 La terza indagine penale sui sottofondi dell'Autostrada A-31**

In tale situazione operativa sulle modalità di realizzazione dell'opera, già molto grave, è pervenuta più di recente alla Commissione di inchiesta la notizia di altro procedimento penale (n. 9604/12 r.g.n.r. mod.21-direzione distrettuale antimafia), già in corso di dibattimento avanti al tribunale di Venezia per fatti analoghi a quelli contestati dalla dottoressa Rita Ugolini e dal dottor Fabrizio Celenza, sempre concernente i sottofondi dell'autostrada Valdastico Sud - A31 (documenti 950/2, 950/3, 950/4).

La richiesta di rinvio a giudizio è stata promossa dal dottor Giovanni Zorzi, della direzione distrettuale antimafia di Venezia, nei confronti dei sopramenzionati Tavellin Giuseppe Domenico e Faccio Andrea, già imputati nel procedimento penale n. 6078/11r.g.n.r mod. 21-direzione distrettuale antimafia, di cui si è detto (doc. 954/1).

Anche in quest'ultima vicenda processuale compaiono i soliti noti e, cioè, Tavellin Giuseppe Domenico, quale rappresentante legale della ditta Tavellin Green Line srl, corrente in Cerea (VR) e Faccio Andrea, nella sua qualità di responsabile tecnico della ditta Consorzio Cerea spa, ai quali è contestato il reato di cui agli articoli 110 del codice penale e 260 del testo unico ambientale poiché costoro, al fine di ottenere un ingiusto profitto, costituito dal prezzo di vendita di euro 1,20 (comprensivo del trasporto *in loco*) a metro cubo e dal risparmio del costo di smaltimento, in concorso materiale tra loro, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative, ricevevano, trasportavano e gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti che venivano effettivamente utilizzati per realizzare il sottofondo e i rilevati stradali del lotto 11 dell'Autostrada A31-Valdastico Sud, in località Piacenza d'Adige (RO).

In dettaglio, nel predetto sito, attraverso almeno 1.278 viaggi, svoltisi tra il 29 marzo 2010 e il 3 agosto 2010, venivano conferiti circa 44.730 tonnellate di materiale denominato “*Concrete Green*”, fornito direttamente dalla Tavellin Green Line srl (dopo essere stato lavorato dalla ditta consorzio Cerea spa nelle forme della materia prima secondaria e, quindi, ceduto alla medesima società Tavellin Green Line) quale prodotto apposito per sottofondi stradali, nelle forme del conglomerato cementizio preconfezionato a basso dosaggio di cemento (non strutturale).

Viceversa, gli accertamenti eseguiti hanno posto in evidenza: 1) il superamento delle concentrazioni limite previste dalla normativa UNI 10802, per gli elementi di fluoruro, bario e piombo, nel valore del PH; 2) l'assenza del requisito previsto (asseritamente idoneo a sottrarre il prodotto alla disciplina delle materie prime secondarie, con conseguente esenzione dall'obbligo di apposito test di cessione) del 2 per cento di cemento.

Anche in quest'ultima vicenda ci si trova in presenza di materiali che devono essere ritenuti vero e proprio rifiuto, come tale smaltito in assenza dei presupposti di legge. In ordine alla presenza di fenomeno generalizzato, che investe pressoché tutti i sottofondi stradali e autostradali della regione Veneto, il dottor Celenza, nel corso della sua audizione, ha ritenuto opportuno fare alcune precisazioni, cioè: 1) che il problema dei conferimenti nell'Autostrada A31-Valdastico Sud riguarda non una sola ditta, bensì una pluralità indeterminata di ditte; 2) che egli si stava occupando soltanto del procedimento che riguarda il consorzio Cerea spa; 3) che il procedimento seguito dalla sua collega Ugolini riguarda, invece, conferimenti che concernono più lotti ad opera di più ditte.

La situazione si rivela in tutta la sua gravità, per la ragione che, nel caso di specie, non ci si trova di fronte a un solo imprenditore, che magari opera in regime di monopolio, né si è in presenza di qualche impresa che opera in modo scorretto, bensì si è in presenza di una platea di soggetti del mondo imprenditoriale, che approfittano delle circostanze per violare le regole del corretto smaltimento dei rifiuti, per di più, conseguendo un profitto.

Il dottor Celenza, aveva ipotizzato la responsabilità della Società Autostrade, dell'intermediario, nonché di coloro che hanno rilasciato certificazioni, del tutto non rispondenti ai dati degli accertamenti compiuti durante le indagini preliminari, posto che si è in presenza di materiale sicuramente inquadrabile come rifiuto, nonché pericoloso, con diversi soggetti coinvolti, prima di tutto il produttore. Il problema del pubblico ministero inquirente è quello di stabilire se le responsabilità si debbano restringere soltanto a quest'ultimo soggetto, ovvero debbano essere estese anche a chi ha acquistato questo prodotto, ossia la Società Autostrade, che ha operato l'acquisto tramite un intermediario.

Vi sono poi i soggetti che hanno certificato la bontà del materiale ma, secondo quanto osserva correttamente il dottor Celenza, rimane molto difficile *ex post*, a distanza di tempo, stabilire se vi sia stata una condotta dolosa da parte dei soggetti che hanno operato queste analisi nell'interesse dell'acquirente e del produttore, oppure se questi siano stati indotti in errore. Ancora, il prelievo può essere stato corretto, ma può esservi stato uno scambio di prodotto. Chi porta il materiale sul luogo dove poi esso deve essere lavorato immediatamente, è un terzo soggetto, una società di trasporti, pur se è il produttore che viola l'obbligo di consegnare materiale conforme alla normativa, consegnando rifiuti.

Secondo il dottor Celenza, la responsabilità del produttore appare certa, mentre più problematica è quella degli altri soggetti, ossia dell'intermediario, dell'acquirente e dei soggetti certificatori. Anche questa vicenda pone in evidenza un primo dato incontestabile e drammatico e, cioè, che il sistema di controlli che non funziona del tutto.

Si tratta di controlli gestiti in parte dall'acquirente e in parte dal produttore, ma vi anche una forma di controllo di terzo livello, il cosiddetto *audit* di terzo livello. Tale controllo è operato da un soggetto terzo, nella specie, un funzionario dell'ARPA Veneto, che però non ha avuto alcun tipo di efficacia, posto che il controllo effettuato è stato di tipo macroscopico ed è consistito nello stare "*in loco*" per verificare che il materiale avesse un determinato colore e che, magari, non avesse un determinato odore, pur se va detto che, almeno a campione, si potevano anche fare dei controlli.

Inoltre, il dottor Celenza ha riferito che, in un caso, emerso nel corso di altro procedimento, erano state riscontrate delle anomalie nel materiale conferito, ma il risultato era stato semplicemente quello di invitare il conferitore a riprendersi il materiale per riportarlo nel luogo di partenza. In

realtà, non si è in presenza di semplici casi sporadici, quanto piuttosto di prassi, significative del generale clima di connivente omertà, esistente nella gestione dei sottofondi e rilevati autostradali. Invero, nella richiesta di archiviazione avanzata dalla dottoressa Ugolini nei confronti di Schneck Attilio e altri (doc. 953/2), in sede di sommarie informazioni testimoniali, è stato accertato che “allorquando il materiale conferito appariva palesemente non conforme, si provvedeva a non accettarlo”. La conclusione del dottor Celenza, che trova piena conferma nelle richieste di rinvio a giudizio per fatti analoghi riguardanti altri lotti della medesima autostrada, svolte dalla dottoressa Ugolini e dal dottor Zorzi, è che ci si muove all’interno di sistema fatto di affari, un vero e proprio *business*, che coinvolge non un soggetto determinato, bensì una pluralità di operatori economici, i quali agiscono spregiudicatamente in palese violazione di ogni regola, sicché l’opera pubblica diventa un’occasione per smaltire i rifiuti. A questo punto, ci si chiede se è mai possibile che, nel caso di specie, appaltatore e committenti siano del tutto ignari di tale sistema, ovvero se ne abbiano scientemente approfittato. Tanto più per una considerazione di carattere economico, posto che la materia prima secondaria ha un costo sicuramente superiore a quello del rifiuto. Sul punto il dottor Celenza ha puntualmente osservato che se si dovesse fare una valutazione economica, ci si accorgerebbe subito che questo materiale viene venduto a un prezzo piuttosto basso e che il produttore paga per il trasporto, eseguito da una ditta terza, un importo che lo fa andare addirittura in perdita, posto che, come si è visto nel procedimento n. 6078/11 r.g.n.r. mod. 21-direzione distrettuale antimafia (doc. 450/2), nei confronti dei responsabili del consorzio Cerea spa, a fronte di ricavi per l’importo di 35.775 euro, sono emersi costi di trasporto pari a ben 445.012,00 euro.

Ovviamente, l’acquirente non sa quanto spende il produttore per trasportare la merce, in quanto si limita a conoscere soltanto il prezzo di acquisto del materiale, che comunque è basso. Pertanto è plausibile ritenere che il venditore abbia realizzato il proprio guadagno prima della vendita, cioè, nel momento in cui si è reso disponibile a ricevere dei rifiuti per poi poterli tombare in modo elegante. A questo punto, egli può anche perdere qualcosa nel trasporto perché tanto ha già guadagnato prima del conferimento. Quale ultima domanda di questo *excursus* truffaldino rimane da chiedersi se l’acquirente, destinatario finale di tale materiale/rifiuto, sia ben consapevole di tutto ciò ma preferisca ignorare la conformità dei materiali che vengono stesi nel sottofondo stradale, essendo questo un dato che incide sul costo dell’opera. In realtà, è ben difficile immaginare che l’appaltatore/acquirente non sia consapevole della qualità del materiale utilizzato per il sottofondo.

Invero, se il costo dello stesso è fuori mercato, in quanto del tutto incongruo rispetto ai prezzi normalmente praticati, si deve ragionevolmente presumere che l’appaltatore sia ben consapevole del fatto che, a fronte della irrisorietà del prezzo pagato, egli si trova di fronte a materiale di pessima qualità, se non addirittura di rifiuti. In tal senso, l’unico sistema per bloccare tali diffuse

operazioni truffaldine è quello dei controlli del materiale (MPS), non solo in uscita quanto piuttosto - soprattutto - in entrata nel cantiere; tali controlli devono essere effettivi e non meramente formali, con l'inserimento obbligatorio nel contratto di appalto, che normalmente è un contratto pubblico, di clausole che ne prevedano la risoluzione in caso di accertata difformità del materiale fornito per il sottofondo stradale e non la semplice restituzione al produttore, così come ha riferito il dottor Celenza.

Infine, vi è la considerazione di carattere generale per cui tale modo di procedere dell'amministrazione pubblica finisce con il conferire al giudice penale un ruolo di supplenza che non gli spetta e che, in ogni caso, è tardivo e sicuramente inefficace perché interviene quando un reato è già stato commesso e, generalmente, un danno si è già verificato. Si tratta di un danno la cui eliminazione è molto difficile, se non addirittura impossibile, pena il rifacimento totale dell'opera pubblica.

Tornando alla vicenda dell'autostrada Valdastico, la Commissione di inchiesta, per completezza di indagine, ha svolto un approfondimento istruttorio sul rispetto degli impegni assunti dai contraenti in forza delle due convenzioni (doc. 451/2) stipulate, rispettivamente, in data 29 marzo 2006 e in data 18 aprile 2013, tra l'Autostrada BS-PD spa - detta Autostrada Serenissima - e l'agenzia regionale per la prevenzione e protezione Ambientale del Veneto.

In data 29 luglio 2015, in ordine alle modalità di espletamento dell'*audit* sulle attività connesse alla realizzazione del tronco autostradale A31 Vicenza-Rovigo-Valdastico Sud, sono stati auditi: 1) Bruno Chiari, direttore generale dell'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa; 2) Gabriella Costantini, responsabile area costruzioni della stessa società Autostrada; 3) Carlo Emanuele Pepe, direttore generale di ARPA Veneto; 4) Vincenzo Restaino, ex direttore ARPA del dipartimento provinciale di Vicenza e, attualmente, direttore provinciale di Padova e Rovigo; 5) Ugo Pretto, dirigente del dipartimento provinciale di Vicenza.

Le risposte ottenute sono state generiche, del tutto insoddisfacenti e reticenti. Bruno Chiari ha parlato di una quantità significativa di analisi effettuate dall'ARPA Veneto in funzione della corretta l'esecuzione di un'opera costata 1.150 milioni di euro (480 analisi, 60 chimiche, 60 meccaniche, con appena n. 6 sforamenti rilevati), mentre le oltre 100.000 verifiche chimiche effettuate non avevano mai evidenziato inquinamento di acque. A sua volta, Gabriella Costantini, ha riferito che la società Autostrada non aveva esperienza di scorie non trattate e che l'Autostrada Brescia-Padova è innanzitutto il committente dei lavori, che poi vengono affidati a imprese, che nella filiera sono quelle che scelgono i propri fornitori, con la precisazione che, solitamente, se si tratta solo di fornitura di materiali, il lavoro non è neanche oggetto di subappalto.